

## Dottori Commercialisti

Italo Bruno Vergallo  
Luca Brivio  
Giuseppe Rizzo  
Raffaele Pisano  
Maria Grazia Ferrari  
Nicola Modugno

Federica Misan  
Davide Scotti  
Michele Calabrese  
Carlo Castrignanò  
Giulia Capetti  
Deborah Setola  
Valentina Jametti  
Gabriele Zanchi

Milano, 10 aprile 2017

Rif. GR/cm

Clienti loro sede

### **CIRCOLARE N. 8/2017**

#### **Comunicazione telematica dei dati delle liquidazioni IVA**

L'art. 4 co. 2 del DL 193/2016 convertito, aggiungendo l'art. 21-bis al DL 78/2010, prevede che i soggetti passivi IVA sono obbligati a comunicare trimestralmente i dati riepilogativi delle liquidazioni IVA periodiche.

#### **1. DECORRENZA**

L'obbligo di trasmissione della nuova comunicazione si applica a decorrere dall'1.1.2017 (art. 4 co. 4 del DL 193/2016 convertito).

#### **2. AMBITO SOGGETTIVO**

L'obbligo di cui all'art. 21-bis del DL 78/2010 interessa la generalità dei soggetti passivi IVA, ad esclusione di coloro che:

- sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale;
- sono esonerati dall'effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA.

A titolo di esempio, si tratta dei soggetti che:

- non hanno effettuato alcuna operazione, né attiva né passiva, nell'anno di riferimento e non hanno crediti d'imposta da riportare;
- hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti;
- hanno aderito al regime per i c.d. "contribuenti minimi" di cui all'art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011;
- hanno aderito al nuovo regime forfetario ex art. 1 co. 54 - 89 della L. 190/2014;
- operano in regime speciale ex L. 398/91;
- rientrano nel regime di cui all'art. 34 co. 6 del DPR 633/72 (ossia, i piccoli produttori agricoli, anche qualora operino in territori diversi dalle zone montane).

Tali esclusioni, disposte dal co. 3 dell'art. 21-bis del DL 78/2010, si applicano purché non vengano meno, nel corso dell'anno, le predette condizioni di esonero.

#### **3. AMBITO OGGETTIVO**

Nell'ambito della comunicazione devono essere riportati i dati delle liquidazioni periodiche IVA, sia che queste siano state effettuate con cadenza mensile (ex art. 1 co. 1 del DPR 100/98), sia che le stesse siano state effettuate con cadenza trimestrale (per opzione, ex art. 7 del DPR 542/99, ovvero in virtù di specifiche disposizioni di legge, ai sensi degli artt. 73 co. 1 lett. e) e 74 co. 4 del DPR 633/72).

Non sono previste esclusioni sotto il profilo oggettivo. Al contrario, l'art. 21-bis co. 3 del DL 78/2010 precisa che la comunicazione deve essere inviata anche qualora dalla liquidazione periodica dell'imposta emerga un'eccedenza a credito.

#### **4. OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE**

Il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 58793 del 27 marzo 2017 ha approvato il modello (con le relative istruzioni) per effettuare la comunicazione dei dati delle liquidazioni IVA periodiche.

In particolare, il modello si compone del quadro VP, da compilare per ciascuna liquidazione periodica, nel quale il soggetto passivo IVA deve indicare:

- il periodo di riferimento della liquidazione periodica (mese/trimestre);
- il totale delle operazioni attive (al netto dell'IVA);



Via Solari, 12  
20144 Milano  
Tel. +39 02 874506  
Fax +39 02 72000569

Via Vicolo Lambro, 1  
ang. via Vittorio Emanuele  
20900 Monza

studio@vbea.it  
www.vbea.it

Cod. Fisc. e P. Iva:  
02376400962

- il totale delle operazioni passive (al netto dell’IVA);
- l’IVA esigibile (a debito);
- l’IVA detratta (a credito);
- il credito del periodo precedente;
- il credito dell’anno precedente;
- gli interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali;
- l’eventuale acconto dovuto;
- l’IVA da versare o a credito.

I soggetti che effettuano liquidazioni su base mensile sono tenuti a compilare tre moduli (un modulo per ciascun mese del trimestre), mentre i soggetti che effettuano liquidazioni su base trimestrale sono tenuti a compilare un unico modulo.

#### **5. MODALITÀ DI INVIO**

L’invio della comunicazione dovrà essere effettuato in via telematica.

#### **6. TERMINI DI INVIO**

La comunicazione di cui all’art. 21-bis del DL 78/2010 deve essere trasmessa:

- entro il 31 maggio 2017, per il primo trimestre 2017;
- entro il 16 settembre 2017, per il secondo trimestre 2017;
- entro il 30 novembre 2017, per il terzo trimestre 2017;
- entro il 28 febbraio 2018, per il quarto trimestre 2017.

#### **7. REGIME SANZIONATORIO**

Nelle ipotesi di omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA di cui all’art. 21-bis del DL 78/2010, il nuovo co. 2-ter dell’art. 11 del DLgs. 471/97 prevede l’applicazione di una sanzione da 500,00 a 2.000,00 euro.

Tuttavia, il soggetto passivo IVA può beneficiare della riduzione della sanzione laddove, entro i 15 giorni successivi alla scadenza stabilita, regolarizzi la propria posizione (effettuando la comunicazione o inviando i dati corretti). In tal caso, la sanzione è ridotta alla metà (da 250,00 a 1.000,00 euro).

Qualora intendiate dare mandato al Nostro Studio per l’invio telematico della comunicazione in oggetto relativa al primo trimestre 2017 (con scadenza 31 maggio 2017), Vi invitiamo a farci pervenire entro preferibilmente il prossimo 28 aprile p.v.:

- le liquidazioni di gennaio, febbraio e marzo 2017 per chi effettua le liquidazioni su base mensile;
- la liquidazione del primo trimestre 2017 per chi effettua le liquidazioni su base trimestrale;
- la scheda d’impegno in allegato, debitamente compilata, timbrata e sottoscritta.

Restiamo a disposizione per ogni chiarimento e con l’occasione porgiamo i nostri migliori saluti.

Studio Vergallo Brivio & Associati  
dott. Giuseppe Rizzo